

Pubblicato il 16/12/2022

**N. 02380/2022 REG.PROV.PRES.**  
**N. 09624/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 9624 del 2022, proposto da Automobile Club Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune Salerno, non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Anna Prezioso, non costituito in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 01160/2022, resa tra le parti, concernente per l'annullamento e/o l'integrale riforma

- previa sospensione -

della sentenza recante n. 1160/2022 del Tribunale Amministrativo per la Campania – sez. di Salerno, pubblicata in data 3 maggio 2022 e giammai

notificata, resa all'esito della riunione dei giudizi n. 748/2021 e n. 1/2019, con il quale l'appellante ha chiesto l'annullamento – previa sospensione, con il primo, del provvedimento prot. 41545 del 9.03.2017 – integralmente conosciuto il 17.03.2017 a mezzo pec – con il quale il direttore del Settore Attività Produttive del Comune di Salerno ha disposto la chiusura dell'impianto di distribuzione carburante sito in Piazza Luciani di Salerno, dichiarando “prive di efficacia le concessioni e/o autorizzazioni in capo all'Automobile Club afferenti l'insediamento e modifiche dell'impianto” e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale nonché, con il secondo, del provvedimento, senza numero e data, con il quale il direttore del SUAP del Comune di Salerno, senza alcun preavviso, ha dichiarato irricevibile la richiesta di adeguamento dell'esistente chiosco distribuzione carburanti sito in Piazza M. Luciani di Salerno, oltreché di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale ivi compresi, ove ritenuti lesivi: nota prot. n. 147995 del 16.08.2018, nota prot. n. 159259 del 10.09.2018, nonché per l'accertamento della compatibilità dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Salerno alla Piazza Luciani ex art. 28, comma 6, L. 111/2011, con conseguente obbligo del Comune di Salerno di istruire la pratica edilizia prot. n. 158411/2018 inoltrata da ACS per il suo adeguamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Rilevato che il ricorso cui l'istanza di **superamento limiti dimensionali** attiene è stato sottoscritto digitalmente in data 2 dicembre 2022, unitamente alla pedissequa istanza di cui qui trattasi, quindi notificato alle controparti in pari data e infine depositato presso questo Consiglio per la prima volta il 15 dicembre 2022;

Ritenuto che, da quanto testé rilevato, emerge con evidenza che l'istanza qui in trattazione non è stata rivolta a questo Consiglio – come doveroso – anteriormente alla notifica dell'atto a controparte (notifica che, infatti, deve concernere sia l'atto eccedente i limiti dimensionali, sia contestualmente la

preventiva autorizzazione a detto superamento: per evidenti ragioni di difesa di controparte, che va posta sin dall'inizio in grado di sapere se il superamento dei limiti sia stato autorizzato o meno), bensì unicamente a notificazione avvenuta e con il deposito volto a incardinare l'affare davanti a questo Consiglio: con l'ineludibile corollario che l'istanza *de qua* risulta proposta in via postuma (rispetto alla notifica del ricorso), anziché preventiva; Ritenuto, pertanto, che l'istanza in discorso risulta *ictu oculi* inammissibile, appunto in ragione del fatto che non è stata dedotta alcuna ragione giustificativa (peraltro anche insussistente, giacché all'evidenza la tardività dell'istanza è unicamente riconducibile a inescusabile errore procedurale della parte istante) dell'impossibilità di formulare l'istanza previamente alla notifica del ricorso e di poi notificarla a controparte unitamente a essa (condizione imprescindibile, siffatta deduzione, affinché possa scrutinarsi nel merito un'istanza proposta in via postuma);

P.Q.M.

DICHIARA INAMMISSIBILE l'istanza di superamento dei limiti dimensionali.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2022.

**Il Presidente**  
**Ermanno de Francisco**

IL SEGRETARIO

